

ALLEGATO "A"
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
TAM TAM

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
COSTITUZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1) –E' costituita con sede in Firenze, Via della Cernaia 102, un' Associazione culturale ai sensi e per gli effetti del Titolo II Cap.III, art.36 e segg. del codice civile, denominata
TAM TAM

Art. 2) – L'Associazione può istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, e dell'Unione Europea.

Art. 3) – L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2012(duemiladodici):tale durata potrà essere prorogata purchè permangano le condizioni per le quali è nata e gli scopi per cui è nata.

TITOLO II
SCOPI

Art. 4) - L'Associazione è apolitica e senza alcun fine di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire le seguenti attività:

- a) promuovere e organizzare eventi (musica, teatro, danza, mostre, cinema)
- b) promuovere la creatività (arte musica e artigianato)
- c) aiutare i giovani a scoprire le loro potenzialità come l'impegno, la manualità, la tecnica imprenditoriale(educazione giovanile);
- d) creare uno spazio che dia la possibilità di formare una collaborazione e conoscenza tra persone che hanno interessi comuni;
- e) promuovere la partecipazione giovanile e la cittadinanza europea attiva (scambi europei, intercultura);
- g) promuovere la solidarietà sociale;
- h) creare uno scambio di informazioni attraverso strumenti di diffusione di massa (informazione)
- i) sensibilizzare i giovani verso l'intergenerazionalità;
- j) fornire strumenti educativi nell'affrontare le moderne tecnologie (multimedialità);
- m) creare un consiglio di giovani per dare la possibilità di incontrarsi e di interagire con le istituzioni;
- k) gestire uno spazio giovani
- l) gestione di locali in tutte le sue forme (bar all'aperto, ecc...)
- m) sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente;
 - seminari informativi
 - gite culturali
- n) gestione di una sala prove;
- o) gestione di una scuola di musica;
- p) organizzazione di corsi e seminari in ambito musicale
- q) produzioni musicali in tutte le sue forme (realizzazione cd, demo ecc.)
- r) realizzazione in generale di tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5) - Sono organi dell'Associazione:

l'assemblea;

il Presidente del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo.

Art. 6) -La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in ogni sede, compreso in giudizio, spetta al Presidente e in caso di suo impedimento al Vice-Presidente.

ASSEMBLEA

Art. 7) - L'assemblea ordinaria dei soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo, sia in prima che in seconda convocazione, mediante avviso venti giorni prima della data stabilita e/o invio di copia per iscritto.

Art. 8) -La convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 9) - L'assemblea ordinaria viene convocata nel primo semestre di ogni anno. Essa approva le linee generali dei programmi di attività per l'anno sociale:

elegge i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero;

approva il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;

delibera in merito a tutte le questioni attinenti la gestione sociale ad essa sottoposte.

Art. 10) -L'assemblea straordinaria è convocata per le modifiche statutarie, lo scioglimento, la liquidazione e le altre materie ad essa riservate dalla legge.

Art. 11) -Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. I soci frequentatori hanno diritto di partecipare all'assemblea, ma solo con funzione consultiva.

Ciascun socio può rappresentare uno o più soci mediante delega scritta.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Tutti i soci presenti dispongono di un voto.

Art. 12) -In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; l'assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 13) - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile il voto favorevole dei 3/5 dei presenti in prima convocazione, e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Art. 14) - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza anche di questi, da un socio nominato dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate, dovranno essere verbalizzate dal Segretario del Consiglio direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio designato dall'assemblea.

Art. 15) -I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 4.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà dei soci ed il consenso di 3/5 dei voti presenti o rappresentati.

IL PRESIDENTE

Art. 16) - Per l'elezione del Presidente, e per la nomina dei membri del Consiglio le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

Art. 17) - Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali, di necessità e urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18) - Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19) - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove soci eletti dall'Assemblea ogni tre anni.

Art. 20) - I componenti uscenti possono essere rieletti.

Art. 21) - Il Consiglio Direttivo designa al suo interno le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

Art. 22) - Qualora nel corso del periodo di nomina venisse a mancare per qualsiasi ragione un suo componente il Consiglio coopterà altro socio il cui mandato si esaurirà con quello del Consiglio di cui viene a far parte.

Art. 23) - Qualora venisse a mancare la maggioranza dei suoi componenti il Consiglio si intenderà decaduto, rimanendo in carica solo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 24) - Il Consiglio Direttivo ha tutte le attribuzioni che la legge o lo statuto sociale non riservano all'assemblea. Inoltre provvede:
alla programmazione dell'attività ed a quant' altro necessario per il conseguimento degli scopi sociali;
alla convocazione dell'assemblea e ne redige l'ordine del giorno;
a deliberare in merito all'accoglimento delle domande di iscrizione;
a determinare l'ammontare delle quote annuali di associazione;
a predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
ad affidare incarichi a soci o a terzi, specificandone compiti e gli eventuali rimborsi spese o compensi;
a redigere eventuali regolamenti interni per disciplinare l'attività dell'associazione, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 25) - Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno; si riunisce inoltre ogni qual volta ne faccia richiesta il Presidente o due dei suoi componenti.

Art. 26) - Il Consiglio è validamente costituito in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 27) - I verbali del Consiglio sono redatti dal Segretario (o in sua assenza da altro componente) sotto la direzione del Presidente.

TITOLO IV I SOCI

Art.28) - Il numero dei soci illimitato.

Possono aderire tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione.

Art.29) - Fanno parte dell'Associazione i soci fondatori risultanti dall'atto costitutivo.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro e di studio siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Art.30) - L'amministrazione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati e delibera del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla richiesta.

Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta.

Art.31) - I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.

I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Il mancato versamento della quota annuale di associazione comporta l'immediata esclusione da socio.

Art.32) - I soci sono ordinari o frequentatori.

I soci fondatori sono anche soci ordinari dell'Associazione. I soci frequentatori non possono far parte del Consiglio Direttivo.

I soci frequentatori sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire, in conformità a quanto disposto dallo statuto sociale ed usufruiscono dei servizi forniti dall'Associazione ai soci ordinari, salve le eventuali limitazioni deliberate dal Consiglio.

Art. 33) - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci frequentatori, quelle società, associazioni, enti pubblici o privati che, per la loro attività, abbiano dato o possono dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'Associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione medesima.

Art.34) - I soci sono tenuti, oltre al versamento della quota annua di associazione, all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 35) - I soci cessano di fare parte dell'Associazione per morte, per dimissioni, per decadenza.

Il recesso, del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata tramite raccomandata al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto.

TITOLO V IL PATRIMONIO

Art.36) - L'Associazione non ha scopo di lucro ed agirà nel pieno rispetto della libertà e dignità e parità degli associati.

Art.37) - L'associazione trae risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle sue attività da :

a) tasse di iscrizione;

b) quote annuali di Associazione

c) proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;

d) eredità, donazioni e legati;

e) erogazioni liberali di associati e terzi;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 38) - il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi

nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o

di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di donazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 39) - In caso di scioglimento e liquidazione, i fondi residui ed i ricavi dei realizzi devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi o fini di pubblica utilità, con voto a maggioranza da parte dell'assemblea che delibera lo scioglimento.

TITOLO VI LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 40) -Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci e il libro giornale.

TITOLO VII BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Art. 41) - Gli esercizi dell'Associazione, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci .

TITOLO VIII NORMA CONCLUSIVA

Art. 42) - Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi che regolano la materia.

Gli associati